

Corte di appello, che è una autorità superiore a tutte quelle del suo distretto, il presidente della Corte di appello da cui dipendono i funzionari A-B, può dire: questo funzionario dal tribunale A vada al tribunale B, ma nell'articolo 5 questa facoltà non è data al presidente della Corte di appello: dunque occorre di stabilire chiaramente nell'articolo che vi deve essere una autorità che abbia il diritto di esercitare le facoltà di cui trattasi.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni degli onorevoli Pivano e Tripepi, o m'inganno, o sono fondate sopra un equivoco. Già all'onorevole Pivano avevo detto privatamente, perchè è necessaria la disposizione contenuta nell'articolo da lui criticato, e sul quale non comprendo i dubbi che si sollevano.

Si tratta infatti di una disposizione che già esiste nell'ordinamento giudiziario e che risponde ad una necessità assoluta di servizio. Quando ad esempio un giudice istruttore che si trova a compiere un atto del suo ufficio non può valersi del funzionario di cancelleria a lui addetto, per un impedimento qualsiasi, allora può valersi dell'opera di uno dei funzionari indicati nell'articolo, ed in mancanza, anche di un notaio esercente. Si tratta dunque di provvedere ad un bisogno del momento al quale non si possa provvedere diversamente, e che importerebbe notevole perdita di tempo se si dovessero aspettare le disposizioni di altre autorità spesso lontane.

E poi questa è una disposizione di legge che è in vigore da circa trentotto anni, a cui non si è mossa nessuna obiezione, e che non ha dato luogo a nessuno inconveniente. Perchè, dunque, dovremmo oggi mutarla? Devo quindi insistere perchè la Camera mantenga l'articolo così come è stato formulato.

Riccio Vincenzo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Riccio Vincenzo, relatore. Vorrei pregare l'onorevole Tripepi di considerare l'articolo 159 dell'ordinamento giudiziario. Quel che si stabilisce in questo articolo 5, si fa da tanti anni, e non si potrebbe fare altrimenti.

Capita il momento, per esempio, in cui un giudice istruttore ha bisogno del cancelliere, e piglia un vice-cancelliere o un sostituto segretario.

Un giudice istruttore di Roma non ha il

suo cancelliere? Ne prende un altro. Così si va facendo da tanti anni; e non è per nulla modificata la disposizione che vige dal 1865.

Pivano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pivano. Non posso acquetarmi a questa interpretazione. L'articolo 159 dice: *si possono*, correlativamente a quello che è stato detto prima... (No! no! dal banco della Commissione!) Scusatelo!... se volete introdurre in questa legge il disordine, è un altro conto. Quando per esempio ad un giudice istruttore venga a mancare il suo cancelliere, deve secondo me rivolgersi al capo del tribunale, il quale, in cinque minuti, provvede a dargli un altro cancelliere togliendolo da altro posto della cancelleria, e, nel caso, dallo stesso ufficio del Pubblico Ministero; ma non può disporre egli stesso e di suo arbitrio del personale che da altri dipende. Del resto, se il relatore e l'onorevole ministro credono che si possa fare come hanno detto, io non insisto.

Presidente. Allora, pongo a partito l'articolo 5, così come è stato formulato.

(È approvato).

L'articolo 6, è soppresso dalla Commissione.

Il Governo acconsente a questa soppressione?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sì.

Presidente. Articolo 7, che diventa 6.

« Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero vi è un segretario, e vi possono essere pure sostituiti segretari e sostituti segretari aggiunti. »

(È approvato).

Art. 7.

« I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del Pubblico Ministero soprintendono alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci. »

(È approvato).

Art. 8.

« In caso di mancanza od impedimento del segretario, o dei sostituti segretari ed aggiunti può essere destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della corte o del tribunale, a cui è addetto l'ufficio del Pubblico Ministero. »

A questo articolo l'onorevole Pivano propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Tale destinazione è fatta con provve-